

Bollettino Trentino Alto Adige n. 31 di Martedì 23/07/2002

Atto : Delibera n. 1333 di Venerdì 14/06/2002

Tipologia Oggetto : Pubblica Amministrazione - Enti Locali

Tipologia presente : Urbanistica - Ambiente - Territorio - Viabilità

Organo Emanante : LA GIUNTA PROVINCIALE

TESTO ATTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 2002, n. 1333

Ulteriori modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 390 del 25 febbraio 2000, recante

"Approvazione di indicazioni concernenti l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg. in materia di inquinamento acustico"

LA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis

delibera

1) di introdurre, dopo la lettera c) del punto 1) della propria deliberazione n. 390 del 25 febbraio 2000 - come sostituita dalla deliberazione n. 153 del 26 gennaio 2001 - la seguente ulteriore lettera:

"c bis)" fatto salvo quanto indicato al precedente punto c), si considerano altresì manifestazioni a carattere temporaneo - qualora si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico - i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, le manifestazioni turistiche e sportive e i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore - amplificate e non - che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

In tali casi, la manifestazione deve essere preventivamente autorizzata dal comune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995, nonché dell'articolo 11, comma 2, del DPGP 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m..

Nel rilascio delle autorizzazioni il comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità della manifestazione;
- b) la durata della manifestazione;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge la manifestazione;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiore ai limiti vigenti, con particolare riguardo ai recettori sensibili;
- e) la frequenza di manifestazioni o di altre attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico e alle variazioni indotte nei volumi di traffico.

Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- a) eventuali valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento della manifestazione;
- c) prescrizioni per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo;
- d) l'obbligo - a cura del titolare, gestore o organizzatore della manifestazione - di informare preventivamente, con specifiche modalità, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Non sono soggette ad autorizzazione le feste religiose e patronali, nonché i comizi elettorali.

Tuttavia, qualora il loro svolgimento comporti il superamento dei limiti normativamente fissati, quest'ultimo deve essere autorizzato dal comune ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg..

I comuni possono provvedere, con apposite norme regolamentari, a disciplinare l'esercizio delle attività temporanee di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215";

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

M. MORESCHINI